



# COMUNE DI BEINASCO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

**ESTRATTO**

### DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 22/03/2016

OGGETTO: Nomina Funzionario Responsabile del procedimento di esame del reclamo e della mediazione degli atti tributari.

L'anno duemilasedici, addì ventidue del mese di marzo alle ore 17:00, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

PIAZZA Maurizio	Sindaco Presidente	Presente
GUALCHI Antonella	Vicesindaco	Presente
ABBATANGELO Felice	Assessore	Presente
DI LUCA Alfredo	Assessore	Presente
RONCO Ernesto	Assessore	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. TRAINA Franco.

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'articolo 39, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto gli istituti del reclamo e della mediazione, procedure da esperire obbligatoriamente prima della presentazione del ricorso, al fine di fornire uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con l'Amministrazione Finanziaria aventi un valore inferiore o pari a Euro ventimila, relative a tutti gli atti impugnabili emessi esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate.

Con D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 *“Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23”*, in vigore dal 1° gennaio 2016, è stata prevista l'estensione a tutti gli enti impositori, e quindi anche agli enti locali, delle procedure di reclamo e mediazione.

Considerato che:

- a. l'articolo 9, comma 1, lettera l), del predetto D.Lgs. n. 156/2015 ha sostituito l'articolo 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, disciplinante il reclamo e la mediazione nel processo tributario;
- b. il nuovo articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 dispone che:
  - α per le controversie di valore non superiore a Euro ventimila, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa;
  - α il predetto valore è riferito al solo tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste;
  - α il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo e mediazione; si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale;
  - α il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del predetto termine di novanta giorni; se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo;
  - α le Agenzie delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la predetta disposizione si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa;
  - α l'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa;
  - α nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata;
  - α per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218;

- α nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente;
- α le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge;
- α la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine dei 90 giorni previsti per la conclusione della procedura, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

Preso atto che:

- a. rientrano, quindi, nella nuova disciplina in oggetto tutti gli atti impositivi relativi ai tributi comunali;
- b. il concetto di "mediazione", in quanto tale, presupporrebbe l'intervento di un soggetto terzo, per cui, ove la struttura organizzativa dell'Ente lo consentisse, si dovrebbe individuare un Ufficio differente rispetto a quello che ha elaborato l'atto;
- c. il responsabile nominato deve necessariamente possedere le competenze tecniche per esaminare il reclamo e la proposta di mediazione e, quindi, va individuato necessariamente nell'ambito del Servizio Tributi;
- d. tale soluzione, è conforme al testo della norma, che impone l'individuazione di "*strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili (omissis) compatibilmente con la propria struttura organizzativa*";
- e. alla luce delle premesse suesposte, pur non intendendosi individuare una struttura "diversa e autonoma" rispetto a quella che ha emesso l'avviso di accertamento, in quanto ciò risulterebbe incompatibile con la propria struttura organizzativa, si ritiene comunque di individuare quale Responsabile del procedimento di esame del reclamo e della mediazione il dott. Matteo RIZZO, dirigente del Servizio Tributi, in quanto soggetto diverso dal responsabile del procedimento di accertamento tributario.

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla nomina del predetto Responsabile del procedimento di esame del reclamo e della mediazione per i tributi locali.

Preso atto, infine, che il dott. Matteo RIZZO è in possesso delle necessarie competenze professionali per lo svolgimento della funzione di cui all'oggetto.

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Rilevato che il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Comunale.

Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti, i pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" come da allegato estratto da supporto informatico.

All'unanimità

## **DELIBERA**

1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il dott. Matteo RIZZO, dirigente del Servizio Tributi, Responsabile del procedimento di esame del reclamo e della mediazione inerenti i tributi comunali;
2. di dare atto che, in ragione di tale designazione, ai sensi dell'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, al predetto soggetto sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per la verifica dei reclami e delle proposte di mediazione interessanti i tributi comunali, ivi compreso il potere di proporre mediazioni d'ufficio;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune, nella sezione TRIBUTI;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione al dott. Matteo RIZZO.

Con successiva separata votazione e all'unanimità, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di dare immediata attuazione alla previsione normativa in materia di reclamo e mediazione, in narrativa indicata.

# COMUNE DI BEINASCO

## PARERI

**OGGETTO:**  
**Nomina Funzionario Responsabile del procedimento di esame del reclamo e della mediazione degli atti tributari.**

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti hanno espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", i pareri di cui al seguente prospetto:

<b>IL RESPONSABILE DELL' (AREA DEI SERVIZI GENERALI E AUSILIARI)</b>	In ordine alla regolarità tecnica:  <b>FAVOREVOLE</b>  Beinasco, 18/03/2016  IL DIRIGENTE (RIZZO MATTEO)
<b>IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI</b>	In ordine alla regolarità contabile:  <b>NON DOVUTO</b>  Beinasco,  IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI ( )

Allegato alla proposta di deliberazione  
n. 42  
del 17/03/2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
TRAINA Franco

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.TO PIAZZA Maurizio

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO TRAINA Franco

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
**Beinasco li 23 marzo 2016**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**F.TO TRAINA Franco**

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 23 marzo 2016

Li 23 marzo 2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO TRAINA Franco